



COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO

(Provincia di Foggia)

71020 – Piazza Aldo Moro n.12 – Tel.0885.654007 Fax 0885.654486

www.comune.rocchettasantantonio.fg.it

II SETTORE TECNICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Servizio: RESPONSABILE SECONDO SETTORE TECNICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE

N. 145 del Reg. Generale N. 73 del Reg. di Settore	OGGETTO: GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI E DI IGIENE URBANA PER VENTIQUATTRO MESI (PROROGABILE PER VENTIQUATTRO MESI). IMPORTO COMPLESSIVO EURO 711.727,43. CUP. E79J21014990004. PROCEDIMENTO DI REVOCA IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE GARA (ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990).CIG. <u>9026643D70</u>
Del 09-08-2022	

L'anno duemilaventidue, il giorno **nove**, del mese di **agosto**, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati:

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di G.C. n.111 del 23.12.2013 e successive modifiche e integrazioni;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali nonché l'ordinamento finanziario e contabile, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.36 del 28.12.2015 e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento UE n.679/2016 ed il successivo D.Lgs. n. 101/2018, relativo alla trattazione dei dati personali forniti esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione inerente il presente atto;
- il D. Lgs. n.165/2001, art.4 in relazione agli indirizzi politico-amministrativi, funzioni e responsabilità;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 6 e 7 del regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del settore competente;

Nella qualità di incaricato ex art.110 comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell'art. 107, in forza del Decreto del Sindaco n.8 R.G. del 22.03.2021 di conferimento incarico di Responsabile del 2° Settore Tecnico e Attività Produttive e della relativa posizione organizzativa con effetto dal 22 marzo 2021 e sino al 21.03.2022, e del successivo Decreto n.5 di R.G. del 21.03.2022 di estensione della durata del predetto incarico sino a scadenza del mandato del Sindaco prevista per l'anno 2025, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO che :

- l'Amministrazione Comunale ha inteso procedere alla gara per l'affidamento biennale prorogabile per 24 mesi del servizio di raccolta, trasporto rifiuti e di igiene urbana;
- con Determina del Responsabile del Settore Tecnico **n.298 R.G. del 15/12/2021**, venne disposto **DI INDIRE** la gara telematica per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana nel comune di Rocchetta Sant'Antonio per

ventiquattro mesi, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 c.1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m. e i. emendato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56;

- con la suddetta determinazione tra l'altro, sono stati approvati: lo schema di bando e disciplinare, nonché i relativi allegati e si disponeva di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- in data 26 Gennaio 2022, 2 Febbraio 2022, 2 e 9 Marzo 2022 è stata espleta la gara a procedura aperta per l'affidamento del "**Servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune di Rocchetta Sant'Antonio per ventiquattro mesi. Importo Progetto €.711.727,43. CUP.E79J21014990004 CIG.9026643D70**", di cui alla determina a contrarre del Responsabile del Settore n. 298 R.G. succitata;
- con verbale di gara n.5 del 09/03/2022 è stata proposta l'aggiudicazione in favore dell'Impresa **TLZ s.r.l.** (P.Iva 03323790612), con sede in via Cantariello, Ailano (CE), 81010, con un punteggio totale di 86.46, che ha offerto il ribasso del 2,15%;
- seconda classificata come riportato nel verbale succitato, è risultata la **Società Coop. Soc. ECOALBA** (P.Iva: 03555730716) con sede in S.S. 160, Km 28+800, Lucera (FG) 71036, con un punteggio totale di 86.02;

DATO ATTO che con la succitata determinazione n.298 R.G. del 15/12/2021 l'Ing. **Antonio Ricci**, Responsabile del Settore Tecnico/Attività Produttive del Comune di Rocchetta Sant'Antonio, si è assegnato a sè l'incarico delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei servizi in questione;

RILEVATO che per la suddetta procedura è stato attribuito:

- dal sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC, il **CIG. 9026643D70**;
- dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), il codice identificativo dell'intervento il **CUP. E79J21014990004**;

VISTA la Determina del Responsabile della CUC Monti Dauni **n.37 del 09.03.2022** Numero Generale, (n.3 del 09.03.2022 Settore Comune di Rocchetta Sant'Antonio), con la quale si è preso atto delle risultanze del verbale di gara, svoltasi nella seduta pubblica conclusiva del 09.03.2022 e si è approvato la relativa proposta di aggiudicazione dei servizi in questione all'Impresa **TLZ s.r.l.** (P.Iva 03323790612) per un importo netto di **€.622.168,29**;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico **n.75 R.G. del 11/05/2022**, con la quale, nelle more del perfezionamento delle verifiche da effettuarsi d'ufficio, del possesso dei prescritti requisiti in capo alla ditta aggiudicataria proposta, si approvavano i verbali delle operazioni di gara, e si aggiudicava e conseguentemente si affidava, l'esecuzione dei servizi di che trattasi, all'Impresa **TLZ s.r.l.** (P.Iva 03323790612), con sede in via Cantariello, 81010 Ailano (CE), che ha offerto il ribasso del 2,15%, per un importo netto di **€.622.168,29**, di cui **€.8.700,00** per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre **€.136.877,02** per I.V.A. al 22% e quindi complessivamente **€.759.045,31**;

VISTO il ricorso, avverso all'aggiudicazione della gara in questione, promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, dalla **Società Coop. Soc. ECOALBA** sopra generalizzata, per il tramite dei propri legali di fiducia, dall'avv. Raffaele Irmici, notificato al Comune di Rocchetta Sant'Antonio in data 10/06/2022, con nota acquisita agli atti dell'Ente con prot. 5401;

CONSIDERATO che con il ricorso, in sostanza si contesta l'aggiudicazione a TLZ s.r.l. e se ne chiede l'annullamento previa sospensione di tutti gli atti presupposti, connessi, e consequenziali;

PRESO ATTO che il TAR Puglia, Sede di BARI Sez.I, a seguito dell'opposizione del comune di Rocchetta Sant'Antonio, al ricorso promosso avviato dalla Società Cooperativa Sociale Ecoalba, con Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 731 del 2022 respinge la domanda cautelare e compensa le spese;

RILEVATO che la Società Coop. Soc. ECOALBA, ha proposto in data 10 luglio 2022 l'appello cautelare in Consiglio di Stato avverso la su citata Ordinanza cautelare del TAR Puglia Bari sez.I;

- con il suddetto ricorso, in sostanza ripropone quanto già contestato nel ricorso al TAR Puglia, mettendo ulteriormente in rilievo quanto segue:
- il Comune di Alvignano (Ce) ha risolto, per grave inadempimento, il contratto per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, di cui risultava titolare TLZ S.r.l. in data 03/05/2022;
- carenza di abilitazione di TLZ S.r.l., per l'esecuzione dei servizi di sanificazione offerti dalla stessa società;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico **n.138 R.G. del 27/07/2022**, con la quale si è provveduto alla sospensione dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione gara, di cui alla determinazione **n.75 R.G. del 11/05/2022**;

PRESO ATTO della comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, di avvio del procedimento di eventuale revoca/annullamento d'ufficio in autotutela dell'aggiudicazione della gara in oggetto, inviata via pec:

- per il tramite della piattaforma "*Traspare*" messa a disposizione della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", a tutti gli operatori economici interessati, con nota protocollo CUC n.2646 del 29/05/2020;
- per il tramite del Comune di Rocchetta Sant'Antonio, alla ditta aggiudicataria **TLZ s.r.l.**, alla seconda ditta che segue in graduatoria, ditta ricorrente **Società Coop. Soc. ECOALBA**, con note protocollo dell'Ente n.6851 e n.6856 del 27/07/2022;

DATO ATTO che nessuna delle Parti interessate (ditta aggiudicataria e gli altri partecipanti alla gara) ha presentato, nei termini previsti, alcuna memoria scritta e/o documento inerenti il procedimento in autotutela avviato;

VERIFICATO che ditta TLZ SRL risulta inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali con il Comune di Alvignano (CE), che con determina n. 210 del 3.5.2022, ha risolto, per grave inadempimento, ex art.108, comma 3, periodo, 3, del Codice del 2016, il contratto per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, di cui risultava titolare l'allora aggiudicataria TLZ s.r.l.;

VISTO l'art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico ha dimostrato "significative o persistenti" carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento" (lettera c-ter), ovvero, anche in termini più generali, "la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità" (lett. c).

VISTO l'art. 80 comma 6 del d.lgs. 50/2016, "le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5";

TENUTO CONTO che il contratto con l'Impresa **TLZ s.r.l.** non è stato ancora stipulato, né è avvenuta la consegna del servizio in via d'urgenza;

CONSIDERATO che l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla Stazione Appaltante, da esplicarsi quando si manifestano anomalie che possano pregiudicare i principi che sottendono alle procedure di appalti pubblici, e che, quindi, nel caso di specie si può porre rimedio alla illegittima applicazione del già richiamato art.97 comma 2 lett. a) D.Lgs. n.50/2016 rimettendo gli atti alla commissione per rieditare legittimamente le operazioni di gara nella evidente considerazione l'attività di secondo grado in autotutela viene ad esplicarsi in tempi assolutamente ragionevoli dato che l'aggiudicazione definitiva si è avuta solo lo scorso 15 maggio 2020 con la Determina n.113/2020 e che il contratto con l'originaria aggiudicataria non è stato ancora stipulato;

ATTESO quindi, alla luce della documentazione emessa dal Comune di Alvignano (Ce) nei confronti della ditta aggiudicataria TLZ s.r.l., occorre annullare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione della gara in oggetto, avvenuto con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.75 R.G. del 11/05/2022, in capo all'Impresa TLZ s.r.l., (P.Iva 03323790612), con sede in via Cantariello, Ailano (CE), 81010, e procedendo di conseguenza allo scorrimento della graduatoria di cui al verbale di gara conclusivo n.5 del 09/03/2022;

RITENUTO, infine, di subordinare l'affidamento dei servizi di che trattasi alla seconda classificata **Società Coop. Soc. ECOALBA** come riportato nel verbale sopra riportato, con successivo provvedimento, della cui adozione si darà successivamente avviso a tutti i partecipanti;

RICHIAMATA la previsione di cui all'art. 21 nonies L. n.241/1990 secondo cui "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge".

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni e l'assenza di attività di procedimentale da parte delle ditte interessate;

RICHIAMATE:

- la Delibera esecutiva del Consiglio Comunale **n. 20 del 23.07.2022**, di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) periodo 2021/2023 ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Delibera esecutiva del Consiglio Comunale **n.23 del 23.07.2022** di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022/2023/2024;
- la Delibera esecutiva del Consiglio Comunale **n. 14 del 09.06.2022**, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 227 comma 2 del d. Lgs. N. 267/2000 e dell'art. 18 comma 1 lett. B) del d. Lgs. n. 118 il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021;

- la Deliberazione di G.C. **n.69 del 05.08.2021**, esecutiva per legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), del Piano delle Performance (P.d.P.) e del Piano dettagliato degli Obiettivi (P.d.O), 2021/2023;

VISTI:

- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 (nei soli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50/2016);
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;
- il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
- le vigenti disposizioni in materia;
- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione organica e norme di accesso;

VISTA la regolarità tecnica per quanto concerne la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Per quanto sopra,

D E T E R M I N A

- 1) DI RITENERE** tutto quanto in premessa riportato, parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo della presente determinazione;
- 2) DI ANNULLARE** in autotutela il provvedimento di aggiudicazione della gara in oggetto, avvenuto con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.75 R.G. del 11/05/2022, in favore all’Impresa TLZ s.r.l., (P.Iva 03323790612), con sede in via Cantariello, Ailano (CE), 81010, procedendo di conseguenza allo scorrimento della graduatoria di cui al verbale di gara conclusivo n.5 del 09/03/2022;
- 3) DI DARE ATTO** che ai fini dell’esercizio del potere di autotutela, si provvederà all’affidamento dei servizi di che trattasi con successivo provvedimento, in favore della seconda classificata Società Coop. Soc. ECOALBA, della cui adozione si darà successivamente avviso a tutti i partecipanti;
- 4) DI DARE ATTO** che l’Ing. Antonio Ricci, relativamente alla realizzazione dell’intervento in questione, ricopre le funzioni di RUP;
- 5) DI TRASMETTERE**, ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta di gara;
- 6) DI DARE ATTO** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art.37, commi 1 e 2, del d.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Amministrazione Trasparente);
- 7) DI TRASMETTERE** altresì copia del presente provvedimento:
 - al Responsabile del Settore Economico Finanziario per lo svolgimento delle attività consequenziali di competenza;
 - al Responsabile della Centrale Unica di Committenza “Monti Dauni” presso il Comune Capofila di Deliceto;
 - all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- 8) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non implica impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio-Procedimento



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Antonio Ing. Ricci

(Documento informatico Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.)